



COMUNE DI LEONFORTE

Libero Consorzio Comunale di Enna

Leonforte, città dell'acqua

Allegato "B" alla deliberazione di C.C. n. 100/2024

PROT. 22712 DEL 28/10/2024

**Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Alla Commissione Consiliare Bilancio**

**e p.c. Al Collegio dei Revisori dei Conti
Al Segretario Generale**

Oggetto: *Chiarimenti – Osservazioni conclusive della Relazione dell'Organo di Revisione sul Consuntivo 2020.*

Premesso che, a seguito della notifica a questo Comune della Relazione dell'Organo di Revisione sul Rendiconto dell'esercizio 2020, acquisito agli atti di questo Comune con il prot. n. 22590 del 25/10/2024, il Sig. Sindaco ha chiesto per le "vie brevi" allo scrivente apposita nota amministrativa di chiarimento alle osservazioni evidenziate nelle conclusioni della medesima. A tale fine si relaziona quanto segue:

Mancata tenuta della cassa vincolata - L'Organo di Revisione si riferirà sicuramente all'assenza di una determinazione di programmazione del Responsabile del Settore, e/o alla recente deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 17/2023/QMIG che ha enunciato il principio di diritto, secondo il quale: *«Nelle ipotesi di entrate vincolate dalla legge o dai principi contabili alla effettuazione di una spesa, il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in assenza di indicazioni puntuali o univoche da parte della legge o dei principi contabili, si concretizza con l'approvazione dei previsti strumenti di programmazione che operino la scelta tra destinazioni talora eterogenee o alternative. Le entrate indicate dalla Sezione remittente si considerano vincolate ine nei termini di cui in motivazione»*. Tale principio di diritto porta a considerare vincolate in termini di cassa le seguenti entrate:

- a) sanzioni codice della strada;
- b) proventi dei parcheggi a pagamento;
- c) imposta di soggiorno e contributo di sbarco;
- d) titoli abitativi edilizi e relative sanzioni;
- e) quota del 10% su alienazioni immobiliari.

Tali entrate si aggiungono alle entrate (già incassate) per le quali gli enti provvedono già a costituire la cassa vincolata e più precisamente:

- a) vincoli derivanti da trasferimenti;
- b) vincoli derivanti da comincio ad applicarla finanziamenti.

Tuttavia, questa presa di posizione è stata assunta dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nel 2023, quindi da tale esercizio finanziario che gli operatori hanno cominciato ad





COMUNE DI LEONFORTE

Libero Consorzio Comunale di Enna

Leonforte, città dell'acqua



applicarla, avendo un aggravio di lavoro per i servizi finanziari e creando non pochi problemi da un punto di vista operativo. In attesa di un eventuale chiarimento normativo, che gli operatori del settore hanno auspicato, gli enti dovranno effettuare una regolazione contabile in partite di giro come previsto dal punto 10.5 del principio contabile dell'allegato 4/2, al fine di adeguare l'importo della cassa vincolata comprendendo i vincoli di legge o dai principi contabili del risultato di amministrazione. Tutto ciò è stato fatto da questo Comune, basta analizzare i capitoli in partita di giro per rilevarlo. All'Organo di Revisione inoltre, è stata consegnata la documentazione concernente le transazioni finanziarie effettuate sui conti vincolati nell'esercizio 2020. Inoltre va sottolineato che la gestione della cassa vincolata deve essere rigorosa e doverosa in particolare in situazione di deficit di cassa con conseguente ricorso all'anticipazione di tesoreria ex art. 222 del TUEL, che nell'anno 2020 è stata temporaneamente utilizzata e totalmente reintegrata entro la fine dell'esercizio finanziario. Si evidenzia che il saldo di cassa presso la Tesoreria Comunale si è fra l'altro incrementato rispetto a quello rilevato all'inizio dell'anno. E tale situazione finanziaria la si rileva anche negli esercizi finanziari successivi. Tutto ciò, dimostra eloquentemente e inconfutabilmente che un'accorta gestione finanziaria vale molto più di una formale attività di gestione di cassa vincolata che tuttavia questo Comune si impegnerà ad effettuare, in conformità all'art. 195 del TUEL che prevede che *gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti...* In definitiva il Comune di Leonforte avendo dichiarato il dissesto finanziario con decorrenza dall'esercizio 2020, non aveva l'obbligo di gestire obbligatoriamente la "cassa vincolata" ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 195 del TUEL, ma nonostante tutto, l'ha comunque gestita di fatto.

Mancato rispetto della tempestività dei pagamenti ... - è uno dei motivi per cui questo Comune ha avviato la procedura pluriennale di riequilibrio prima, ed ha dichiarato il dissesto finanziario, successivamente. Il Comune di Leonforte non rispetta i tempi medi di pagamento che sino al 2019 dovevano essere determinati e pubblicati con periodicità trimestrale, ma che dal 2020 è sufficiente la determinazione media annuale di ritardo dei pagamenti, risultato pari a gg 84. Tale indicatore è stato inviato all'Organo di Revisione nel corso dell'istruttoria relativa alla Relazione sul Consuntivo 2020. La legge 145/2018, all'art.1, comma 867, stabilisce che sono tenute alla comunicazione dello stock del debito tutte le amministrazioni pubbliche, individuate dalla legge 196/2009, art.1, comma 2. Fanno eccezione le amministrazioni pubbliche (come questo Comune) che aderiscono al regime Siope+. Per queste ultime, la



COMUNE DI LEONFORTE

Libero Consorzio Comunale di Enna

Leonforte, città dell'acqua

comunicazione non è obbligatoria, è semmai consigliata se l'importo calcolato da PCC è differente da quello calcolato dai propri sistemi contabili, che è quello che si riscontra nel nostro Comune, ma che necessita di approfondimenti ed ulteriori analisi contabili che sono in corso e sarà effettuato entro i termini fissati dalla vigente normativa per la conclusione del dissesto finanziario.

Mancato stanziamento del f.d. per indennità di fine mandato – si è ritenuto opportuno non effettuare accantonamenti sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, in corso di approvazione, per i seguenti motivi:

- a) a causa del ritardo nell'approvazione dei Consuntivi derivante dal ritardo dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il Comune avendo congrue risorse finanziarie nell'apposito capitolo di bilancio in gestione provvisoria, aveva provveduto entro 30gg della cessazione del mandato (giugno 2023), al pagamento del trattamento di fine mandato al Sindaco, quindi sarebbe stata del tutto pleonastica ed ultronea un adempimento puramente formale *"ora per allora"* di creare un accantonamento sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e negli esercizi successivi. A tale proposito la Sezione Controllo della Corte dei Conti della Regione Siciliana con la Deliberazione n.135/2014/PAR osserva che l'obbligazione di corrispondere le somme per l'indennità di TFM in questione sorge solo al momento della cessazione dell'incarico e, in conseguenza, la procedura necessaria per eseguire i dovuti pagamenti dovrà essere avviata, con il relativo impegno di spesa, nell'esercizio in cui è divenuto attuale il medesimo obbligo. Pertanto, nell'ipotesi di omesso accantonamento delle risorse, ma alla presenza di disponibilità di stanziamenti sul competente intervento o capitolo di bilancio, l'Amministrazione potrà disporre il pagamento con le ordinarie procedure, senza la necessità del riconoscimento del debito fuori bilancio.
- b) Inoltre il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011 considera le spese per indennità di fine mandato, una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, **ritiene opportuno** (quindi una facoltà) prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato *"fondo spese per indennità di fine mandato del"*. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile

Mancato recupero evasione tributaria – Si evidenzia che per l'esercizio finanziario 2020, caratterizzato dalla normativa di emergenza Covid 19 che consentiva la sospensione delle





COMUNE DI LEONFORTE

Libero Consorzio Comunale di Enna

Leonforte, città dell'acqua

procedure di recupero coattivo tramite ruolo sino alla fine dell'anno 2022. Nonostante ciò, questo Comune nell'esercizio 2020 ha proceduto ad effettuare le attività di verifica e di controllo ai fini della lotta all'evasione e al recupero del non riscosso delle entrate tributarie di propria competenza, emettendo gli atti di accertamento IMU per l'anno 2015 entro il 31/12/2020 termine di prescrizione / decadenza quinquennale, prorogato da apposita normativa covid-19 al 15/03/2021; iscrivendo a ruolo la TARI non pagata dell'anno 2020, con i dovuti conguagli derivanti dalla normativa Covid, per recupero coattivo entro il 31/12/2022, poiché tale operazioni precedentemente era preclusa per legge.

Mancata ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche – Questo Comune con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/05/2024, nel corso dell'istruttoria dell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato, su apposita richiesta del Ministero dell'Interno, ha effettuato la revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche alla data del medesimo atto amministrativo. Non avendo effettuato nessuna variazione delle partecipazioni, né per acquisizioni, né per vendita e/o recesso e/o dismissione, dal 2020 sino alla data della predetta deliberazione, appare logico e razionale che la revisione (aggiornamento) delle partecipate al 31/12/2020 è inclusa "ora per allora" nella deliberazione n. 58/2024. Su tale deliberazione l'organo di revisione ha espresso relativo parere preventivo.

Mancato aggiornamento degli inventari – su tale questione, lo scrivente Ufficio, nel corso dell'istruttoria sulla relazione dell'Organo di Revisione del Consuntivo 2020, ha dato una risposta con nota prot. n. 21506 del 15/10/2024 nella quale si evidenziava che, in considerazione del periodo in cui tale adempimento amministrativo – contabile si sarebbe dovuto fare, caratterizzato dall'emergenza pandemica Covid-19, gli aggiornamenti degli inventari 2019 e 2020 non sono stati effettuati. Tuttavia stando agli accordi istituzionali intercorsi, preso atto che lo stato patrimoniale dell'ente, derivante dall'obbligo ai fini conoscitivi della tenuta della contabilità economica – patrimoniale, è comunque aggiornato al 31/12/2020, la Giunta Comunale senza indugio si attiverà con apposito atto amministrativo di indirizzo, in sinergia alla software-house che assiste contabilmente questo Comune, a dare le dovute direttive ai competenti Settori (Tecnico – relativamente all'inventario dei beni immobili; finanziario/economato – relativamente all'inventario dei beni mobili), affinché si provveda in merito.

Nei superiori termini la presente relazione di chiarimento.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Nicolò Costa

